

» Diffamazione

«Ha rubato un posto in Accademia a un italiano»: è diffamazione aggravata dall'odio razziale

Si rende responsabile della circostanza aggravante di cui all'art. 3 del d. l. n. 122 del 1993 non solo chi agisca all'esclusivo fine di manifestare o propagandare l'odio razziale, ma anche chi, riferendosi alle origini di un determinato soggetto, faccia comunque percepire all'esterno la sussistenza di opinioni e sentimenti di pregiudizio razziale, connotati da disprezzo nei confronti degli stranieri provenienti da determinate Nazioni (Trib. Mil. di Verona sez. II, sent. 24 dicembre 2019).

di Pierpaolo Rivello - Procuratore Generale militare presso la Corte di Cassazione

Le Forze Armate, al pari delle altre Istituzioni dello Stato, non possono ritenersi indenni dal rischio derivante dal diffondersi di **fenomeni di malessere sociale** all'interno della nostra collettività, che contribuiscono a loro volta a fomentare gravi e pericolosi fenomeni di intolleranza di stampo razzista.

Va valutata pertanto positivamente la ferma reazione da parte della giustizia militare, volta a ritenere configurata la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 3 del d.l. 26 aprile 1993, n. 122, afferente a contesti di **odio razziale**.

È significativo notare come la condanna per un reato di diffamazione consumato all'interno di un contesto militare, che sarebbe passata sicuramente inosservata agli occhi dell'opinione pubblica, abbia invece trovato una **larga eco sulle testate giornalistiche** proprio in virtù dell'avvenuto riconoscimento di tale circostanza.

La vicenda può essere brevemente riassunta nei seguenti termini. Secondo l'ipotesi accusatoria, confermata nel corso delle indagini preliminari dall'individuazione di plurimi elementi di riscontro, un sergente maggiore in servizio presso un Reggimento Alpino aveva reiteratamente offeso, nel corso delle giornalieri cerimonie dell'alzabandiera e durante gli addestramenti (in particolare in occasione di alcune marce in montagna) un capitano, suo superiore in grado, di origine marocchina.

Il sergente aveva infatti pronunciato nei confronti di quest'ultimo varie **frasi fortemente denigratorie**, molte delle quali ispirate a sentimenti di odio razziale, tra cui: "sto marocchino di merda gliela farò pagare in un modo o nell'altro"; "sto marocchino non è degno di stare nell'Esercito italiano"; "ha rubato un posto in Accademia ad un italiano".

Appare emblematica al riguardo la terza frase riportata, volta ad individuare nello "straniero" il soggetto che "ruba il posto" (in questo caso il ruolo di Ufficiale) agli italiani.

Chi esprime tali concetti ritiene, evidentemente, che non sono "degni" di essere considerati italiani coloro i quali, pur avendo la nostra cittadinanza, hanno un diverso colore della pelle.

Nel corso del dibattimento solo quattro testi (due dei quali erano ragazze, già in servizio presso il VII Reggimento Alpini in Belluno) avevano avuto il "coraggio" di confermare gli addebiti nei confronti dell'imputato, rimarcando il suo **reiterato utilizzo di espressioni a sfondo razziale**. La maggioranza degli altri potenziali testimoni aveva invece preferito arroccarsi su dichiarazioni meno "compromettenti", affermando di trovarsi in posizioni che non permettevano di udire le frasi pronunciate dal Sergente (un caporale dopo aver affermato di non aver mai udito alcuna frase significativa al riguardo aveva aggiunto di essere "una persona che si interessa solo ai fatti propri").

Così delineato l'*excursus* processuale, occorre ribadire come l'attenzione dei *mass media* e dei commentatori in relazione a questa vicenda si sia concentrata non già sull'irrogazione della condanna per il reato di diffamazione militare, di cui all'**art. 227 c.p.m.p.**, ma sulle argomentazioni, contenute nella parte motivata della sentenza, inerenti al riconoscimento dell'aggravante di cui all'**art 3 del citato d.l. n. 122 del 1993**.

Detto decreto, coordinato con la legge di conversione 25 giugno 1993, n. 205, recante "*Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa*", ha modificato la l. 13 ottobre 1975, n. 654, di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966.

Ai sensi dell'**art. 1** della predetta Convenzione l'espressione "discriminazione razziale" sta ad indicare "ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica".

Il successivo **art. 4** impegnava gli Stati contraenti ad adottare immediatamente delle misure efficaci per eliminare l'incitamento alla discriminazione e tutti gli atti discriminatori, ed in particolare "a dichiarare crimini punibili dalla legge ogni diffusione di idee basate sulla superiorità o sull'odio razziale, ogni incitamento alla discriminazione razziale, nonché ogni atto di violenza, od incitamento a tali atti diretti contro ogni razza o gruppo di individui di colore diverso o di diversa origine etnica, come ogni altro aiuto apportato ad attività razzistiche, compreso il loro finanziamento", nonché "a dichiarare illegali ed a vietare le organizzazioni e le attività di propaganda organizzate ed ogni altro tipo di attività di propaganda che incitano alla discriminazione razziale e che l'incoraggino, nonché a dichiarare reato punibile dalla legge la partecipazione a tali organizzazioni od a tali attività".

Venendo alla normativa nazionale, ciò che interessa direttamente ai nostri fini è l'**art. 3 (Circostanza aggravante)** del d.l. n. 122 del 1993, il cui primo comma prevede che "Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà".

Il successivo secondo comma esclude la possibilità di operare un giudizio di equivalenza o di prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto a detta aggravante ad effetto speciale; infatti viene stabilito che "Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante".

La valenza degli interessi coinvolti dall'aggravante induce a condividere i più recenti orientamenti giurisprudenziali, volti a superare alcune impostazioni esegetiche che in passato ne riducevano la portata applicativa.

In particolare, i giudici di legittimità (Cass., 12 luglio 2018, sent. n. 32028) hanno rilevato come per la configurazione della citata aggravante non occorra l'esplicito riferimento ai concetti di superiorità ed inferiorità razziale, essendo sufficiente l'utilizzo di espressioni che rivelino la volontà di operare discriminazioni sulla base della differente appartenenza etnica; pertanto sono state ritenute espressioni a contenuto razzista, ad esempio, le frasi "che venite a fare qua, andate via", rivolte a soggetti immigrati.

Parimenti, come ben sottolineato dall'annotata pronuncia, per ritenere operante detta aggravante non occorre che le **esternazioni** siano **connotate da un'inequivoca idoneità a suscitare anche in altri soggetti dei sentimenti di odio razziale**.

Secondo i più recenti orientamenti (v. per tutti Cass. pen. sez. V, 2 novembre 2017, n. 7859), risulta idonea a concretare l'aggravante in esame ogni espressione connotata da riferimento ad aspetti di discriminazione razziale, a nulla rilevando la concreta realizzazione di effetti emulativi e finanche le stesse finalità soggettive dell'agente.

La sentenza in esame ha fatto una corretta applicazione di tali principi.

È stato conseguentemente considerato irrilevante il fatto che non risultasse provata la sussistenza di condotte finalizzate "esclusivamente" a manifestare o propagandare odio razziale, essendo apparsa sufficiente la circostanza che l'imputato avesse utilizzato espressioni volte a menzionare le origini straniere della persona offesa, con sottolineature fortemente negative nei confronti di dette origini.

I giudici veronesi hanno osservato, tra l'altro, come **una delle frasi più emblematiche** all'interno di questo contesto connotato da offese a sfondo razziale fosse quella diretta ad affermare che il capitano (di origini marocchine) aveva "rubato un posto in accademia a un italiano"; in tal modo, come rilevato nella motivazione della sentenza, l'imputato aveva mostrato di ritenere che il cittadino italiano di origine straniera dovesse "non considerarsi degno di diventare ufficiale delle Forze Armate".

Particolarmente grave è stato poi considerato il fatto che le **esternazioni dell'imputato avvenissero di fronte a giovani militari**, a lui affidati per la loro istruzione militare e che rischiavano in tal modo di recepire, nel corso dell'attività addestrativa, dei concetti ispirati da pregiudizi razziale.

È infine importante rimarcare come il collegio giudicante non abbia avuto esitazioni nel considerare applicabile la predetta circostanza aggravante anche ai reati militari.

Si è conseguentemente escluso, in via consequenziale, che in tal caso occorresse la condizione di procedibilità rappresentata dalla richiesta del Comandante di Corpo. Infatti, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 122 del 1993 per i reati aggravati dalla circostanza di cui al comma 3 "si procede in ogni caso d'ufficio".

Conclusivamente, occorre evidenziare come l'ampio sviluppo argomentativo della pronuncia in oggetto risulti caratterizzato non solo da una penetrante disamina delle peculiarità dell'aggravante in esame ma anche da una forte tensione ideale volta ad evitare, in virtù di un'adeguata risposta in chiave sanzionatoria, il diffondersi del germe dell'odio razziale all'interno dell'istituzione militare.

Riferimenti normativi:

Art. 227 c.p.m.p.

Art 3 d.l. n. 122 del 1993

Tribunale militare di Verona, sezione II, sentenza 24 dicembre 2019